

COLLEGIO DI BOLOGNA – DEC. N. 11696/17 – PRES. MARINARI - REL. LONGOBUCCO
Documenti di legittimazione – ius variandi – illegittimità - fattispecie (cod. civ. art. 1339;
d.m. 13.6.86, art. 5)

Pur essendo legittima la facoltà di modificare, tramite decreti ministeriali, i tassi di interesse indicati sui buoni postali fruttiferi anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, prevalgono le condizioni risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti per i periodi successivi alla modifica in assenza di diverse indicazioni sul titolo . (MDC)

FATTO

Con ricorso presentato in data 2 febbraio 2017, la ricorrente ha esposto di essere titolare del buono postale fruttifero, di durata trentennale, n. 000.906, emesso il 15 ottobre 1986 per l'importo di 500.000 lire, serie «Q/P»; di essersi recata presso il proprio ufficio postale di riferimento per chiederne il rimborso alla scadenza, allorquando le venivano offerti euro 3.218,70, che non incassava, perché non corrispondenti a quanto indicato sul retro del buono medesimo (dal ventesimo anno successivo a quello di emissione, il buono avrebbe dovuto rendere Lire 5.163.006, più Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione). Per il tramite di un'associazione dei consumatori presentava pertanto reclamo, volto ad ottenere un rimborso secondo le condizioni apposte sul retro del buono, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, che restava senza riscontro. Parte ricorrente rivendica dunque, in questa sede, il diritto a vedersi rimborsato il buono postale fruttifero secondo le condizioni presenti sul retro dello stesso, essendosi ingenerato nella ricorrente medesima, in assenza di qualsivoglia contraria indicazione da parte dell'intermediario, un affidamento in ordine alla permanenza delle condizioni di rimborso indicate a tergo del titolo. Costituitosi, l'intermediario resistente deduce che il BPF oggetto del ricorso è stato emesso in data 15 ottobre 1986 ed appartiene alla serie «Q/P», successiva alla serie «P», collocata tra il 1 luglio 1984 ed il 30 giugno 1986; che, al momento dell'emissione dei titoli della serie «Q/P», come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, veniva utilizzato dall'ufficio postale collocatore, il cartaceo appartenente alla precedente serie «P», avendo però cura di apporre: 1) sul fronte del titolo, la lettera corretta di appartenenza («Q/P»); 2) sul retro del titolo, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei rendimenti corrispondenti alla serie sottoscritta; che pertanto la ricorrente, nel calcolare gli interessi fissi dei bimestri dal 20° al 30° anno solare ha preso, erroneamente, come riferimento i rendimenti della serie «P» riportati sul retro del titolo, mentre, appartenendo il buono alla serie «Q», anche per gli ultimi dieci anni usufruisce dei rendimenti di tale serie. E ciò sull'assunto che è ben legittima l'eterointegrazione del contratto stipulato dalle parti al momento dell'emissione del titolo, ossia la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei BPF possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi esterni. Ciò dedotto, l'intermediario resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario. Il contendere riguarda, in particolare, un BPF emesso il 15 ottobre 1986. Esaminando il documento cartolare si osserva agevolmente che: a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10; b) sul fronte del titolo è stata stampigliata in maniera leggibile la serie di

appartenenza «Q/P»; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, parzialmente leggibile, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade). Ne consegue che legittimamente la ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Nel caso di specie infatti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, il buono, nella parte anteriore, è stato individuato dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la seguente dicitura: «B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno». Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca peraltro una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: «più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione». È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. decisione n. 5674 dell'8 ottobre 2013). Sì che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., tra le altre, le decisioni di questo Collegio n. 8791/2017; 6527/2016; n. 8474/2016; 10937/2016). In applicazione del su richiamato orientamento, questo Collegio non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del BFP per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni, essendone legittima, per questo medesimo periodo, la relativa eterointegrazione ministeriale sopravvenuta) (cfr. da ultimo, in senso conforme, ABF, Collegio di Palermo, n. 4868/2017). Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto. La domanda della ricorrente appare, in conclusione, *in parte qua* fondata, e pertanto, relativamente al BFP in atti, serie «Q/P», emesso il 15 ottobre 1986, la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo.

P.Q. M.

Il Collegio - in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati nei sensi di cui in motivazione (...omissis...)